

REGOLAMENTO (CE) N. 1179/2008 DELLA COMMISSIONE**del 28 novembre 2008****che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2008/55/CE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 1*

vista la direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22,

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 4, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 7, dell'articolo 8, dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 14, dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 24 della direttiva 2008/55/CE.

considerando quanto segue:

Esso inoltre stabilisce norme dettagliate relativamente alla conversione, al trasferimento degli importi recuperati, alla determinazione dell'importo minimo dei crediti che possono dar luogo a una domanda di assistenza, nonché ai mezzi consentiti per la trasmissione delle comunicazioni tra le autorità.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (1) La direttiva 2002/94/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le modalità di applicazione di alcune disposizioni della direttiva 2008/55/CE. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che, data la sua natura giuridica, una direttiva non è lo strumento legislativo più efficiente per realizzare pienamente lo scopo di garantire una procedura uniforme in materia di assistenza reciproca. Pertanto, è opportuno sostituire la suddetta direttiva con un regolamento.
- (2) Al fine di facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, tutte le domande di assistenza e tutti i documenti e le informazioni ad esse attinenti devono essere trasmessi, nei limiti del possibile, per via elettronica.
- (3) Al fine di garantire che vengano trasmessi i dati e le informazioni appropriati, devono essere stabiliti modelli di formulari per le domande di assistenza reciproca tra le autorità nazionali degli Stati membri. Deve essere possibile aggiornare, senza modificare i modelli, la struttura e il lay-out dei formulari elettronici al fine di adattare tali formulari alle esigenze e alle possibilità del sistema di comunicazione elettronico, purché le domande contengano l'insieme dei dati e delle informazioni necessari.
- (4) Al fine di consentire alla Commissione di valutare periodicamente l'effetto e l'efficienza delle procedure fissate dalla direttiva 2008/55/CE, è opportuno indicare talune informazioni che devono essere comunicate ogni anno dagli Stati membri alla Commissione.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del recupero,

- 1) trasmissione «per via elettronica»: la trasmissione effettuata mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
- 2) «rete CCN/CSI»: la piattaforma comune basata sulla Rete comune di comunicazione (CCN) e sull'Interfaccia comune di sistema (CSI) sviluppate dalla Comunità per assicurare la trasmissione per via elettronica tra le autorità competenti nel settore Dogane e fiscalità.

CAPO II

DOMANDE DI INFORMAZIONI*Articolo 3*

La domanda di informazioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/55/CE comprende l'insieme di dati e informazioni contenuti nel modello del formulario figurante nell'allegato I del presente regolamento.

L'autorità richiedente menziona nella domanda di informazioni ogni altra autorità cui sia stata eventualmente inoltrata un'analoga domanda.

⁽¹⁾ GU L 150 del 10.6.2008, pag. 28.⁽²⁾ GU L 337 del 13.12.2002, pag. 41.